

Procedura Internal Dealing

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 28 luglio 2022

Sommario

PREMESSA.....	3
1. Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione.....	4
1.1. Soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.....	4
1.2. Persone strettamente legate ai <i>Soggetti Rilevanti</i>	5
1.3. Notifica dei <i>Soggetti Rilevanti</i> alle Persone strettamente legate	5
1.4. Elenco dei <i>Soggetti Rilevanti</i> e delle Personestrettamente legate	6
2. Funzione Societario	6
2.1. Compiti della funzione Societario.....	6
3. Operazioni soggette a comunicazione.....	7
3.1. Strumenti Finanziari	7
3.2. Strumenti collegati	7
3.3. Tipologia delle Operazioni	8
3.4. Operazioni da comunicare all'Autorità Competente, alla Società e al pubblico	10
4. Modalità e tempistica delle comunicazioni all'Autorità Competente e alla Società	11
4.1. Soggetti tenuti alle comunicazioni	11
4.2. Termine per le comunicazioni	11
4.3. Modalità delle comunicazioni.....	11
4.4. Assolvimento degli obblighi di Comunicazione all'Autorità Competente da parte della Società	12
4.5. Comunicazioni di pluralità di Operazioni	12
5. Comunicazione delle Operazioni al pubblico	13
5.1. Termini per la comunicazione	13
6. Blocking Period.....	13
6.1. Termini del Blocking Period	13
6.2. Operazioni ammesse durante il Blocking Period in presenza di condizioni eccezionali	13
7. Comunicazione della Procedura ai <i>Soggetti Rilevanti</i>	14
7.1. Consegna della Procedura ai <i>Soggetti Rilevanti</i>	14
7.2. Accettazione della Procedura	14
8. Trattamento dei dati personali	15
9. Sanzioni	15
10. Modificazioni e integrazioni.....	16
11. Riferimento aziendale	16
SCHEMA DI SINTESI	17

N. Versione	Approvata da	Data approvazione	Note
1	Consiglio di Amministrazione	27-07-2017	Prima versione
2	Consiglio di Amministrazione	28-07-2022	Seconda versione

PREMESSA

La presente procedura (nel seguito la “Procedura”)

regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, operazioni compiute dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso Vittoria Assicurazioni S.p.A. (la “Società” o Vittoria Assicurazioni), nonché dalle persone a queste strettamente legate, aventi ad oggetto le quote del prestito obbligazionario subordinato non convertibile emesso dalla Società in data 4 giugno 2018 e ammesso alla negoziazione presso la Irish Stock Exchange plc gestita da Euronext Dublin (di seguito gli “**Strumenti Obbligazionari**”).

- La Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR) e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. Da 7 a 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 (“Regolamento Delegato (UE) 2016/522”) e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 (“Regolamento Delegato (UE) 2016/523”).

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili agli emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati dell’Unione Europea.

1. Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

1.1. Soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

Sono soggetti agli obblighi previsti dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e disciplinati dalla presente Sezione Prima della Procedura coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso Vittoria Assicurazioni e pertanto:

- a) ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società. Nell’organizzazione di Vittoria Assicurazioni tali soggetti vengono individuati in coloro che ricoprono i ruoli di Direttore Generale, Condirettore Generale e Vice Direttore Generale.

Tali soggetti, nel prosieguo della presente Procedura, vengono definiti anche “**Soggetti Rilevanti**”.

Spetta all'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente e con il supporto del Societario, valutare l'individuazione di ulteriori figure da includere tra i Soggetti Rilevanti, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco. In caso di variazioni, il Societario comunica l'elenco aggiornato al Consiglio di Amministrazione della Società. Laddove ciò comporti un'integrazione al presente articolo, la Procedura potrà essere modificata secondo quanto previsto al successivo articolo 9.

1.2. Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Sono altresì soggetti agli obblighi previsti dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e disciplinati dalla presente Procedura le persone strettamente legate ai *Soggetti Rilevanti* (*di seguito, le "Persone strettamente legate"*) di cui al precedente articolo 1.1., individuate come segue ai sensi dell'art. 3, comma 26 del Regolamento:

- a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data di compimento dell'operazione sottoposta alla presente Procedura;
- d) le persone giuridiche, *trust* o le società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata di cui alle lettere a), b) o c) o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detti soggetti.

1.3. Notifica dei Soggetti Rilevanti alle Persone strettamente legate

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 i *Soggetti Rilevanti* devono notificare per iscritto alle Persone ad essi strettamente legate gli obblighi di legge e di Regolamento cui sono tenuti e le modalità di comunicazione conseguenti al compimento delle operazioni di cui al successivo articolo 3 (*di seguito anche, le "Operazioni"*).

È in ogni caso responsabilità dei *Soggetti Rilevanti*, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. (*"Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo"*), rendere edotte le Persone strettamente legate – alle quali sono parimenti applicabili le disposizioni qui previste – degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e comunicare al Societario l'inclusione di tali Persone strettamente legate nell'elenco di cui al successivo articolo 1.4 contenente, oltre alle informazioni relative a questi ultimi anche le informazioni sugli stessi Soggetti Rilevanti (*di seguito anche, l'"Elenco"*).

La notifica potrà essere eseguita mediante il *format* di cui all'Allegato "D" alla presente Procedura.

I *Soggetti Rilevanti* conservano copia della predetta comunicazione.

1.4. Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Personestrettamente legate

Ciascun *Soggetto Rilevante* fornisce tempestivamente alla Società l'elenco delle Persone ad esso strettamente legate a seguito dell'accettazione della presente Procedura; provvede inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione scritta.

Il Responsabile della funzione Societario provvede alla conservazione dell'Elenco dei *Soggetti Rilevanti* e delle Persone strettamente legate.

Il Responsabile della funzione Societario può richiedere, a ciascun *Soggetto Rilevante* ogni informazione, chiarimento e/o integrazione relativa alle Persone ad esso strettamente legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura.

2. Funzione Societario

2.1. Compiti della funzione Societario

La funzione aziendale preposta alla gestione operativa delle comunicazioni concernenti la presente Procedura e descritte nel successivi articoli è il Societario, cui competono le seguenti attività:

- a) comunicazione della Procedura e di ogni successiva modifica o integrazione della stessa ai *Soggetti Rilevanti*, richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato "A" alla presente Procedura;
- b) ricezione delle informazioni trasmesse alla Società ai sensi della Procedura dai *Soggetti Rilevanti* e dalle Persone strettamente legate;
- c) conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della presente Procedura;
- d) gestione e conservazione dell'Elenco;
- e) su espressa richiesta dei *Soggetti Rilevanti* e delle Persone strettamente legate, comunicazione all'Autorità Competente, come di seguito definita, delle informazioni sulle Operazioni trasmesse alla Società;
- f) comunicazione al pubblico delle Operazioni comunicate dai *Soggetti Rilevanti* e dalle Persone strettamente legate ai sensi della presente Procedura, nonché pubblicazione delle stesse sul sito internet della Società;
- g) predisposizione e trasmissione al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o agli Organi di Controllo Interno della Società, su richiesta di questi ultimi, dei report riepilogativi relativi alle Operazioni dei *Soggetti Rilevanti* e delle Persone strettamente legate;

- h) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni delle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.

Nello svolgimento dei suddetti compiti il Societario può avvalersi del supporto dell'*Investor Relator* e della Condirezione Generale Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo, tra cui in particolare la Direzione Centrale Finanza e Vita.

Il Societario infine vigila, con il supporto dell'*Investor Relator*, in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di operazioni effettuate da persone che esercitano funzione di amministrazione, di controllo o di direzione (di seguito anche “Internal Dealing”), al fine di un tempestivo adeguamento della presente Procedura e per segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche.

La Società non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della medesima ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone ad essi strettamente legate.

3. Operazioni soggette a comunicazione

3.1. Strumenti Finanziari

Devono essere comunicate alla Central Bank of Ireland (di seguito l’“**Autorità Competente**”), nonché alla Società e al pubblico tutte le operazioni, come definite al successivo articolo 3.3. e di importo superiore alla soglia indicata al successivo articolo 3.4., effettuate per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone strettamente legate concernenti gli Strumenti Obbligazionari o altri strumenti finanziari a essi collegati.

3.2. Strumenti collegati

Ai fini di cui al precedente punto 3.1. per strumenti collegati si intendono gli strumenti finanziari specificati nel seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

- d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

3.3. Tipologia delle Operazioni

Le operazioni soggette a comunicazione includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il *Soggetto Rilevante* o la Persona strettamente legata;

- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un *Soggetto Rilevante* o di una Persona strettamente legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le Operazioni che devono essere comunicate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o un prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un *Soggetto Rilevante* o di una Persona strettamente legata.

Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un *Soggetto Rilevante* o di una Persona strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità.

Le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di Vittoria Assicurazioni o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui di un *Soggetto Rilevante* o di una Persona strettamente legata ha investito, **non sono soggette all'obbligo di notifica** se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

- il contraente dell'assicurazione è un *Soggetto Rilevante* o una Persona ad esso strettamente legata;
- il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
- il contraente ha il potere di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di seguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

L'obbligo di comunicazione non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito di Vittoria Assicurazioni se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di Vittoria Assicurazioni non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di Vittoria Assicurazioni non supera il 20 % degli attivi del portafoglio;
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi ed il *Soggetto Rilevante* o la persona ad esso strettamente legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito di Vittoria Assicurazioni e, inoltre, non vi sono motivi che inducano tale soggetto a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito di Vittoria Assicurazioni superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il *Soggetto Rilevante* o la Persona ad esso strettamente legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

3.4. Operazioni da comunicare all'Autorità Competente, alla Società e al pubblico

Devono essere comunicate all'Autorità Competente, alla Società e al pubblico le Operazioni riferibili a ciascun *Soggetto Rilevante* e alle Persone ad esso strettamente legate il cui importo complessivo raggiunga Euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell'arco di un anno solare e, successivamente al raggiungimento di tale importo, tutte le ulteriori Operazioni effettuate dal medesimo *Soggetto Rilevante* e dalle Persone strettamente legate.

Per gli strumenti finanziari derivati e gli altri strumenti finanziari collegati l'importo è calcolato con riferimento ai valori sottostanti.

Il controvalore delle Operazioni è calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni eseguite dal singolo soggetto tenuto alla comunicazione.

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate possono delegare Vittoria Assicurazioni a comunicare per loro conto all'Autorità Competente le Operazioni effettuate, secondo quanto previsto al successivo articolo 4.3 (Modalità delle comunicazioni).

4. Modalità e tempistica delle comunicazioni all'Autorità Competente e alla Società

4.1. Soggetti tenuti alle comunicazioni

Sono tenuti alle comunicazioni oggetto della presente Procedura i *Soggetti Rilevanti* e le Persone strettamente legate.

4.2. Termine per le comunicazioni

L'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 impone ai *Soggetti Rilevanti* e alle Persone strettamente legate di comunicare all' Autorità Competente e alla Società le Operazioni compiute sugli Strumenti Obbligazionari tempestivamente e comunque entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell'Operazione.

Peraltro, per consentire alla Società il rispetto dell'analogo termine previsto per la comunicazione al pubblico delle Operazioni stesse, con l'accettazione della presente Procedura i *Soggetti Rilevanti* e le Persone strettamente legate si impegnano a comunicare alla Società le operazioni effettuate non oltre 1 (un) giorno lavorativo dopo la data dell'Operazione.

Per data dell'operazione si intende la data in cui è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

4.3. Modalità delle comunicazioni

Le comunicazioni sono effettuate mediante l'invio del Modello allegato "B" alla presente Procedura (conforme al Regolamento Delegato (UE) 2016/523), debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal *Soggetto Rilevante* o dalla Persona strettamente legata.

I Soggetti Rilevanti, e le Persone strettamente legate, sono tenuti a inoltrare le informazioni relative alle Operazioni concluse, compilando il modulo di cui all'Allegato "B" trasmettendo lo stesso al Societario e, salvo quanto previsto nel seguente paragrafo 4.4., all'Autorità Competente, con le seguenti modalità:

a) alla Società, previo avviso telefonico a uno dei seguenti numeri: 02 48219.958 – 02 48219.612 – 335 7817129,

- via posta elettronica all'indirizzo:

societario@vittoriaassicurazioni.it

o

- via posta elettronica certificata all'indirizzo:

vittoria.societario@pec.vittoriaassicurazioni.it

Il Societario fornirà al Soggetto Rilevante o alla Persona strettamente legata un riscontro tempestivo, tramite mail, del ricevimento della comunicazione.

Il Societario provvede inoltre ad informare il Presidente e l'Alta Direzione della Società, nonché l'Investor Relator, del ricevimento della comunicazione.

b) alla Central Bank of Ireland:

- tramite caricamento del modulo di cui all'Allegato "B" sul portale "Online Reporting System" della Central Bank of Ireland (<https://onlinereporting.cbfsai.ie>);
- ai fini del caricamento di cui al punto precedente, il *Soggetto Rilevante* o la Persona strettamente legata tenuti alla comunicazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 4.4, potranno richiedere le relative istruzioni alla funzione Societario utilizzando i recapiti di cui all'art. 11;

4.4. Assolvimento degli obblighi di Comunicazione all'Autorità Competente da parte della Società

La Società, si rende disponibile a trasmettere, per conto dei *Soggetti Rilevanti* e delle Persone strettamente legate, su espressa richiesta, la comunicazione di cui al precedente articolo 4.3. lettera b), a condizione che venga conferito apposito mandato conforme all'Allegato "C" della presente Procedura.

Tale mandato non esclude che i *Soggetti Rilevanti* possano effettuare a propria cura le comunicazioni all'Autorità Competente, salvo l'obbligo di segnalare tale intenzione alla Società e fermo restando l'obbligo di comunicazione alla Società secondo le modalità di cui all'art. 4.3 lettera a) al fine della comunicazione al pubblico.

La Società fornisce ai *Soggetti Rilevanti* e alle Persone strettamente legate un tempestivo riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

L'eventuale mandato alla Società al fine della trasmissione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni all'Autorità Competente non esclude la responsabilità dei *Soggetti Rilevanti* e delle Persone ad essi strettamente legate in relazione agli obblighi di notifica a loro imposti.

4.5. Comunicazioni di pluralità di Operazioni

Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso soggetto tenuto alla comunicazione, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio del Modello di cui al precedente articolo 4.3 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative alla stesso Strumento Obbligazionario, effettuate lo stesso giorno, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione, indicando il corrispondente prezzo medio ponderato. Le Operazioni di diversa natura,

quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

5. Comunicazione delle Operazioni al pubblico

5.1. Termini per la comunicazione

La Società provvede affinchè le informazioni di cui al precedente articolo 4 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'Operazione (intendendosi, per tali, tutti i giorni di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali) in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.

A tali fini, il Societario provvederà:

- a richiedere, per il tramite di appositi intermediari all'uopo incaricati, che l'informativa venga diffusa al pubblico tramite i mezzi elettronici individuati dall'Autorità Competente;
- ad esperire le attività necessarie alla tempestiva pubblicazione della comunicazione sul Sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com, sezione "governance", pagina "*internal dealing*".

6. Blocking Period

6.1. Termini del Blocking Period

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di compiere Operazioni come individuate al precedente articolo 3, relative agli Strumenti Obbligazionari durante i 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio dei risultati della relazione finanziaria annuale (di seguito il "Blocking Period").

Il trentesimo giorno di Blocking Period pertanto coincide con il giorno della diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei predetti dati contabili.

6.2. Operazioni ammesse durante il Blocking Period in presenza di condizioni eccezionali

Ai Soggetti Rilevanti e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti è consentito effettuare negoziazioni durante il Blocking Periodun periodo di blocco, nei termini di cui all'art. 19, par. 12, del Regolamento MAR e degli artt. 7 e 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, nel caso di Operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

A tale fine il Soggetto Rilevante o la Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante deve dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Blocking Period.

Spetta all'Amministratore Delegato, sentito il Direttore Generale e il Condirettore Generale Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo e informato il Presidente, decidere se autorizzare il compimento di un'Operazione durante il Blocking Period un periodo di blocco, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 19 del Regolamento MAR e dall'ulteriore normativa pro-tempore applicabile.

Laddove l'Operazione sia posta in essere dall'Amministratore Delegato, la decisione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni.

Ai fini di quanto precede, in prossimità dell'inizio di ciascun Blocking Period, il Societario di Vittoria Assicurazioni S.p.A. provvede ad avvertire preavvisare tempestivamente i Soggetti Rilevanti.

7. Comunicazione della Procedura ai Soggetti Rilevanti

7.1. Consegnna della Procedura ai Soggetti Rilevanti

La Società è tenuta a informare i *Soggetti Rilevanti*, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura, di ogni suo successivo aggiornamento nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa pro-tempore applicabile.

A tale scopo il Responsabile del Societario consegna copia della Procedura ai *Soggetti Rilevanti* tempestivamente all'atto della nomina negli organi di amministrazione e controllo o dell'assunzione del grado di Direttore Generale, Condirettore Generale e Vice Direttore Generale.

In sede di prima applicazione o di successivo aggiornamento della Procedura, la stessa viene inviata tempestivamente ai *Soggetti Rilevanti* già in carica o in servizio a tale data.

7.2. Accettazione della Procedura

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a:

- trasmettere tempestivamente alla Società la lettera di accettazione prevista nell'Allegato "A" alla presente Procedura debitamente sottoscritta per ricevuta e accettazione. L'accettazione si intende prestata per ogni successivo aggiornamento della Procedura e può essere revocata solo tramite espressa comunicazione scritta;
- ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura.

8. Trattamento dei dati personali

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei *Soggetti Rilevanti* e delle Persone strettamente legate. La base giuridica per il Trattamento di tali dati è rappresentata dall'art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in relazione al rapporto contrattuale in essere con i *Soggetti Rilevanti* e, conseguentemente, con le Persone strettamente legate. L'interessato dichiara di essere stato reso edotto in merito: alla denominazione o alla ragione sociale e al domicilio, alla residenza o alla sede del titolare (Vittoria Assicurazioni S.p.A.);

- alla finalità e alle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- alla natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- ai soggetti o alle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- alla possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. da 12 a 22 del GDPR inviando apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica societario@vittoriaassicurazioni.it;

Con l'accettazione della presente Procedura, il *Soggetto Rilevante* si impegna a fornire le presenti informazioni alle Persone ad essa strettamente legata.

9. Sanzioni

L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persona strettamente legate, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento delle disposizioni anche regolamentari applicabili da parte della Società, può comportare l'applicazione nei confronti della Società stessa di sanzioni di varia natura.

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla medesima.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla

violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

10. Modificazioni e integrazioni

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onore del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni. La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione stesso.

A far data dall'approvazione della presente Procedura da parte del Consiglio di Amministrazione, deve ritenersi superata la precedente procedura in materia di Internal Dealing adottata dalla Società in data 27 luglio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà periodicamente la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Società.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti dall'Autorità Competente, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti a cura del Societario con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

11. Riferimento aziendale

La struttura aziendale preposta agli adempimenti derivanti dalla presente procedura ed alla quale i *Soggetti Rilevanti* e le Persone ad essi strettamente legate dovranno indirizzare le comunicazioni è la funzione Societario, con i seguenti riferimenti:

Indirizzo : VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Ufficio Societario

Via Ignazio Gardella n. 2

20149 Milano

Telefono: 02 48219.958 – 02 48219.612 – 335 7817129

posta elettronica: societario@vittoriaassicurazioni.it

PEC: vittoria.societario@pec.vittoriaassicurazioni.it

SCHEDA DI SINTESI

1. Accettazione della Procedura

I *Soggetti Rilevanti* (cfr. definizione articolo 1.1.) sono tenuti a consegnare alla Società la lettera di accettazione di cui all'allegato "A" della presente Procedura.

2. Elenco delle persone strettamente legate

Ciascun *Soggetto Rilevante* fornisce tempestivamente alla Società l'elenco delle Persone strettamente legate (cfr. definizione articolo 1.2.); provvede inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione scritta.

3. Informativa alle Persone strettamente legate

Ciascun *Soggetto Rilevante* provvede a notificare per iscritto alle Persone strettamente legate gli obblighi loro spettanti, mediante il format Allegato "D" alla presente Procedura e a conservare copia della notifica.

4. Comunicazioni delle Operazioni su strumenti finanziari emessi da Vittoria Assicurazioni o altri strumenti finanziari ad essi collegati

4.1 I *Soggetti Rilevanti* e le Persone strettamente legate notificano all'**Autorità Competente** (cfr. definizione articolo 3.1.) tutte le Operazioni (cfr. definizione articolo 3.3.) effettuate direttamente o dalle Persone strettamente legate concernenti gli Strumenti Obbligazionari (cfr. definizione in Premessa) o altri strumenti finanziari a essi collegati (cfr. definizione articolo 3.2.) **tempestivamente e non oltre 3 giorni lavorativi dall'Operazione**, con le modalità di comunicazione descritte nell'articolo 4.3 della presente Procedura.

4.2 Le medesime Operazioni devono essere altresì comunicate alla Società, con le modalità di comunicazione descritte illustrata dall'articolo 4.3 lettera a) della presente Procedura **non oltre un giorno lavorativo** dall'operazione, al fine di consentire alla Società stessa di adempiere agli obblighi di comunicazione al pubblico.

5. Blocking Period

E' fatto divieto ai *Soggetti Rilevanti* di compiere Operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Obbligazionari o altri strumenti finanziari a essi collegati durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio dei risultati della relazione finanziaria annuale.